

AUTOCERTIFICAZIONE DI IMMUNITA'

E DIFFIDA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente _____

Premesso

- che l'imposizione dell'obbligo di green pass come condizione per l'esercizio di minimali diritti fondamentali, così come garantiti dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea rappresenta a tutti gli effetti un'estorsione ai sensi dell'art. 629 del codice penale;
- che tale estorsione si colloca nell'ambito di una più generale opera di discriminazione ai sensi dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e di persecuzione di un gruppo sociale, quello dei non vaccinati, ai sensi dell'art. 7, par. 2, lett. g, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, e quindi si tratta di crimine contro l'umanità in senso tecnico-giuridico;
- che il lavoratore dipendente ha l'obbligo giuridico di disattendere l'ordine che lo costringa a compiere reato (Cass. n. 24334/2013), con la conseguenza che se non lo disattende commette egli stesso il reato comandato;
- che l'istituzione del green pass nei termini estorsivi indicati comporta Violazione del "Considerando" 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, che vieta ogni discriminazione in danno dei non vaccinati, ivi compresi i non vaccinati per scelta.
- che le norme in contrasto con il diritto eurounitario devono essere obbligatoriamente disapplicate dagli organi incaricati dell'applicazione delle leggi, pena incorrenza in atto illecito che comporta obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del codice civile;
- che a proposito dei vaccini in questione, l'EMA ha precisato quanto segue: **"Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un'altra? L'impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo. Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da Comirnaty.** Le persone vaccinate nell'ambito della

sperimentazione clinica continueranno a essere monitorate per 2 anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione. **Quali sono i rischi associati a Comirnaty?** Gli effetti indesiderati più comuni di Comirnaty sono stati solitamente lievi o moderati e si sono affievoliti entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra questi figuravano dolore e tumefazione nel sito di iniezione, stanchezza, cefalea, dolore muscolare e articolare, brividi, febbre e diarrea. Hanno riguardato più di 1 persona su 10. Arrossamento nel sito di iniezione, nausea e vomito si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore nel braccio in cui il vaccino è stato iniettato, linfonodi ingrossati, difficoltà a dormire, sensazione di star poco bene, appetito ridotto, letargia (mancanza di energia), iperidrosi (sudorazione eccessiva), sudorazione notturna, astenia (debolezza) e reazioni allergiche (quali eruzione cutanea, sensazione di prurito, esantema pruriginoso e rapida comparsa di tumefazione sottocutanea) sono stati effetti indesiderati non comuni (hanno riguardato meno di 1 persona su 100). Debolezza nei muscoli di un lato del viso (paralisi facciale periferica acuta) si è verificata raramente, in meno di 1 persona su 1 000. Con Comirnaty è stato rilevato un numero molto limitato di casi di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione della membrana che circonda il cuore) nonché tumefazione generalizzata del braccio vaccinato e tumefazione del viso in persone alle quali sono state praticate iniezioni con filler dermici (sostanze morbide simili a gel iniettate sotto la pelle). Si è verificato anche un numero molto esiguo di casi di eritema multiforme (macchie rosse sulla pelle con un disco centrale rosso scuro e anelli rossi più chiari). Inoltre si sono verificate reazioni allergiche, compreso un numero molto esiguo di casi di reazioni allergiche gravi (anafilassi). Come per tutti i vaccini, Comirnaty deve essere somministrato sotto stretta supervisione medica e deve essere disponibile un trattamento medico adeguato”.

- che lo stesso EMA in data 21 dicembre 2020 ha adottato il seguente comunicato: **“Autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni...** Poiché Comirnaty ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio continuerà a fornire i risultati dello studio principale, che durerà 2 anni. Lo studio principale e altri studi aggiuntivi forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccino di prevenire la forma grave di COVID-19, sulla misura in cui il vaccino protegge le persone immunocompromesse, i bambini e le donne in gravidanza, e sulla capacità di prevenire i casi asintomatici. L'azienda condurrà inoltre studi per offrire ulteriori garanzie sulla qualità farmaceutica del vaccino man mano che la produzione continuerà ad aumentare”. Insomma, per due anni ancora si chiede ai cittadini di sottoporsi a sperimentazione.

- che quindi vale nella specie il principio del **Codice di Norimberga** sulla necessità assoluta del consenso in casi di simili esperimenti, cfr. art. 1, che vieta qualsiasi forma di pressione coattiva, quindi al di là dello stesso “obbligo giuridico”, essendo precluso “*intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion*”

- che tali farmaci devono essere assunti esclusivamente **dietro ricetta medica**, come può leggersi a chiare lettere al punto B dell’Allegato II del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO: “*Medicinale soggetto a prescrizione medica*” (pag. 65), d tal che il farmaco deve essere prescritto dal medico sulla base di ragioni di scienza e coscienza, e giammai può essere imposto dal legislatore, né tampoco dal legislatore d’urgenza;

- che l’assunzione imposta o costretta del farmaco comporta **Violazione della normativa sul consenso informato**, così come prescritto dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo;

- che a EudraVigilance sono giunte migliaia di segnalazioni di reazioni avverse, comprese reazioni fatali, e che, per quanto riguarda l’Italia, i dati ufficiali AIFA parlano di **608 casi fatali segnalati in vigilanza solo passiva** -il che significa che i casi sono molti di più, visto che questo dato riguarda esclusivamente le segnalazioni spontanee del medico di base-, con riconosciuta correlazione certa con la vaccinazione almeno con riferimento a **16** casi (“Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 – 27/12/2020 – 26/09/2021”, pag. 13);

- che pertanto non sussistono i requisiti prescritti dalla Corte Costituzionale perché sia consentita l’obbligatorietà vaccinale, dato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione *se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività*, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili (Corte cost., sentenza n. 307/1990);

- che l'a tutti noto Processo di Norimberga ha stabilito una volta per tutte che l'essere stati meri esecutori di ordini illegali, immorali e infamanti non esime dalla responsabilità personale l'esecutore degli ordini stessi

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto autocertifica la propria immunità da alcun obbligo a dotarsi di green pass per qualsiasi ragione

E al contempo

DIFFIDA

La S.V a non pretenderne l'esibizione da parte mia, pena denuncia nei Suoi confronti per concorso in estorsione e concorso in crimini contro l'umanità.

In fede,

Firma